



Atto Costitutivo " MAYA-NARA APS"

In data 24/10/2023 alle ore 10.30 presso la futura sede sociale della costituenda Associazione MAYA-NARA, sita in Brusnengo (Bi), in via Garibaldi nr 2, si sono riuniti i/le Sigg.ri/re:

- Sig.ra DEVECCHI KATIA nata a Biella, il 21/2/1977, residente in Frazione San Martino nr 4, Curino (Bi) Cod. Fisc. DVCKTA77B61A859C
- Sig. MARCHIONNI AGOSTINO nato a Terdobbiate, il 27/01/1956, residente in Frazione San Martino nr 39, Curino (Bi) Cod. Fisc. MRCGTN56A27L104C
- Sig. GNOATO PAOLINO nato a Cittadella, il 08/06/1957, residente in Via Cascina Bebbia nr 14, Brusnengo (Bi) cod. fisc. GNTPLN57H08C743E
- Sig. BIANCHI GIANCARLO nato a Biella, il 21/03/1956, residente in Via Forte nr105, Brusnengo (Bi) cod.fisc. BNCGCR56C21A859N
- Sig. DEVECCHI WILMER nato a Curino, il 16/5/1979, residente in Frazione San Martino nr 28, Curino (Bi) CF DVCWMR79E16D219P
- Sig.ra MANCIN MONICA nata a Borgosesia, il 26/6/1971, residente in Piazza San Grato nr 4, Grignasco (NO) COD. FISC. MNMNC71H66B041C
- Sig.ra SIMONINI ROSA ANGELA nata a Curino, il 18/03/1950, residente in Frazione San Martino nr 28, Curino (Bi) cod. fisc. SMNRNG50C58D219D

al fine di costituire un'associazione non riconosciuta di promozione sociale e culturale.

E' nominato a presiedere la riunione il Sig.ra Devecchi Katia la quale accettando chiama all'incarico di Segretario la sig.ra Simonini Rosa Angela.

La Presidente dell'assemblea illustra i motivi che hanno spinto i/le presenti a farsi promotori/trici dell'iniziativa volta a costituire un'Associazione di Promozione Sociale (APS) e culturale, non a fini di lucro. Tali motivi sono da ricercarsi nella necessità di voler garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico in cui, tutti coloro che lo desiderino, possono sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative.

Scopo dell'Associazione sono: l'impegno culturale, la promozione di ogni forma d'arte, la diffusione dell'impegno e della coscienza del singolo alla tutela ambientale ed al contrasto ad ogni forma di discriminazione e violenza.

L'Associazione mette inoltre a disposizione, ad esclusivo beneficio dei soci, adeguati spazi per lo sviluppo degli obiettivi sociali, l'incontro, la socializzazione ed il confronto tra i soci.

La Presidente dell'assemblea illustra i motivi che a suo parere dovrebbero indurre l'Associazione ad aderire all'Associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps" (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana) e dà lettura dello Statuto nazionale della stessa, Statuto i cui fondamenti sono del tutto conformi ai principi su cui si basa la costituzione dell'Associazione, in cui i presenti si riconoscono assolutamente, e che garantisce una partecipazione libera e democratica all'Associazione medesima ed alla vita sociale, culturale, ricreativa e politica di cui l'Associazione è parte attiva.

I/le soci/e prendendo conoscenza di detto Statuto, ed ascoltata la relazione della Presidente, deliberano all'unanimità di aderire all'associazione nazionale ARCI APS, di accettarne lo Statuto, compresa espressamente la clausola relativa al Collegio dei Garanti quale strumento di definizione delle eventuali controversie, e di assumerne la tessera nazionale quale tessera dell'Associazione.

La Presidente dell'assemblea dà lettura della proposta di Statuto (che costituisce parte integrante del presente atto), che dopo ampia e proficua discussione è posto in votazione ed approvato all'unanimità. Sono nominati/e componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione i/le soci/e:

- Katia Devecchi
- Agostino Marchionni
- Giancarlo Bianchi
- Wilmer Devecchi



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-BI - DIREZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-BI

Oggetto: REGISTRAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO MAYA-NARA APS

Classificazione:

Mittente: DEVECCHI KATIA

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0053086

Data: 30/10/2023

Ufficio: FRONT OFFICE - UT BIELLA - DP BIELLA

- Monica Mancin
- Rosa Angela Simonini

I/le consiglieri/e eleggono al loro interno:

Presidente e legale rappresentante dell'Associazione: Katia Devecchi

Vicepresidente: Wilmer Devecchi

Consigliere: Agostino Marchionni

Consigliere: Giancarlo Bianchi

Consigliere: Rosa Angela Simonini

Consigliere: Monica Mancin

Tutti gli/le eletti/e accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile o comunque dalle leggi applicabili; i/le firmatari/e del presente documento, in qualità di soci/e e/o eletti/e, dichiarano di autorizzare sin d'ora il trattamento dei propri dati personali per le finalità relative e connesse al ruolo assunto e agli incarichi ricevuti, anche in relazione ad ARCI APS.

Gli organismi provvisori nominati resteranno in carica sino allo svolgimento della prima Assemblea dei soci che avverrà trascorso un anno dalla data di costituzione.

L'assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci/e dell'Associazione, libero a tutti/e i/le cittadini/e a norma di statuto, salvo ratifica del Consiglio.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è sciolta alle ore 12.30.

La Segretaria

Rosa Angela Simonini

Simonini Rosa Angela

La Presidente

Katia Devecchi

Katia Devecchi



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Biella
Ufficio Territoriale di Biella

Reg.to al N. 651 Serie 3

Add. 30/10/2023

Liquidato € 200,00 ESENTE BOLLO
Versato € EX D.LGS. 117/2017

L'INCARICATO

Del Signore

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, AD INTERIM
Enrico DELSIGNORE

Statuto "ARCI MAYA-NARA APS"

Definizioni e Finalità

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

È costituita l'Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata "ARCI MAYA-NARA" (indicata anche come "Associazione" nel presente testo) con sede legale in Brunengo (BI).

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "ARCI MAYA-NARA APS".

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
- la promozione del ruolo di intrattenimento e dell'aggregazione anche notturna, su base culturale, all'interno di contesti associativi e di comunità, intesa come spazio di libertà che riduce le disuguaglianze e le discriminazioni e alimenta la creatività giovanile;
- la promozione di una società che rimuova ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale di tutte le persone con disabilità

Articolo 3 – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

I) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.



- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14 – Termini di approvazione del bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15 – Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Organismi dell'Associazione

Articolo 16 - Organismi

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

- l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto

Articolo 17 - Partecipazione

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi nella bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima.

Articolo 18 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un decimo dei/le soci/e aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19 – Convocazione dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/le soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/le presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20 – Modifiche statutarie

Per deliberare sulle modifiche da apportare al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/le soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/le soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/le partecipanti.

Per modificare lo statuto e per le delibere di trasformazione, fusione o scissione occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21 – Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/lle soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/lle soci/e per la consultazione.

Articolo 22 – Competenze dell'assemblea

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, che ne stabilisce il numero, potendo essere composto da un minimo di 5 eletti fra i/lle soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24 – Commissioni di lavoro e incarichi

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4

Articolo 25 – Cariche sociali

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26 – Competenze del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;

sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma II.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo art. 30, comma I, lett. a).

IV) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

V) I/le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.



Articolo 30 – Revisione legale

I. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- a. potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- b. ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 32 - Rinvii

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

II/la Segretario/a

Simoni Ann

II/la Presidente

[Signature]

